



COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46, VILLANOVA D'ALBENGA (SV) 17038

Tel. 0182 582913

www.comune.villanovadalbenga.sv.it

villanovadalbenga@legalmail.it – protocollo@comunevillanovadalbenga.it

P.IVA – C.F.: 00297750093

Prot. n. _____

li, 10 LUG 2025

Reg. Ord. n. 20/2025

OGGETTO: Emergenza connessa alle operazioni di messa in sicurezza di un ordigno bellico inesploso – Evacuazione zona di pericolo (CD. "Zona Rossa), avente un raggio di sicurezza di 775 mt dal punto di ritrovamento- Ordinanza Contingibile e Urgente.

IL SINDACO

PREMESSO che è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso di significativa entità, presso l'Aeroporto Clemente Panero, in Località Villanova d'Albenga (Coordinate geografiche 44°02'45" N 08°07'10" E;

Premesso altresì che a seguito della specifica ricognizione effettuata dal personale del 32° Reggimento Genio Guastatori - Brigata Alpina Taurinense, l'ordigno è stato identificato come bomba d'aereo del peso di 1000 libbre modello GP General Purpose AN-M65di produzione americana, residuo bellico della seconda guerra mondiale;

PRESO ATTO

delle indicazioni contenute nella relazione tecnica redatta dal 32° Reggimento Genio Guastatori – Brigata Alpina Taurinense, che qui integralmente si richiama e che prevede la realizzazione delle seguenti fasi operative:

- attività di preparazione, caratterizzazione magnetica e approntamento del sito;
- despolettamento dell'ordigno nel luogo del rinvenimento (rimozione degli organi sensibili, brillamento delle componenti sensibili e ritenute pericolose al maneggio e al trasporto);
- Caricamento e trasporto presso l'area di brillamento dell'ordigno despolettato, individuata nella Cava ICOSE SPA di ZUCCARELLO;
- Distruzione dell'ordigno e successiva verifica di avvenuto brillamento;

TENUTO conto che nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico di Coordinamento tenutesi presso la competente Prefettura di Savona sono

state convenute le modalità operative di attuazione delle misure volte al disinnescamento, alla rimozione ed al brillamento del residuo bellico in sicurezza e sono stati concordati gli specifici interventi di competenza di ciascuno degli Enti coinvolti per lo svolgimento delle operazioni; in particolare è stato convenuto che le operazioni di disinnescamento e brillamento, al fine di ridurre i disagi alla popolazione, alle attività produttive ed agli enti coinvolti, si svolgeranno nella giornata di domenica 13 luglio 2025, a partire dalle ore 06:00;

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tali operazioni in condizioni di assoluta sicurezza per persone, animale e cose, nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica sopra richiamata, è stata definita una complessa cornice operativa che prevede:

- Individuazione e attivazione di una zona di pericolo cd. "zona rossa" da evacuare, avente un raggio di sicurezza di 775 mt, dal punto di ritrovamento e despolettamento;
- L'evacuazione obbligatoria di tutte le abitazioni, edifici pubblici e privati, strutture produttive, commerciali, agricole e ricettive, ricadenti nel raggio di 775 mt.;
- L'interdizione assoluta di qualsivoglia attività all'interno dell'area sopra definita, ivi comprese e attività agricole, ricreative, sportive e religiose;
- Il divieto di accesso all'area interdetta a chiunque non autorizzato, per l'intera durata delle operazioni di bonifica;
- Individuazione di aree di raccolta e accoglienza per la cittadinanza evacuata, ed eventuali animali d'affezione che saranno comunicate attraverso i canali istituzionali del Comune;
- Il supporto logistico dei militari delle FF.AA.;
- Il supporto dei volontari di protezione civile;
- Le misure di viabilità per la gestione dei flussi veicolari a seguito della chiusura dei tratti urbani interessati dalle procedure di evacuazione;

VISTA la direttiva del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 13563 del 12.03.2024 relativa alle procedure da adottare per il disinnescamento di ordigni bellici nell'ambito di bonifiche occasionali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018, cd. "Codice di Protezione civile";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

VISTI gli articoli 5 e 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D. Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., gli articoli da 30 a 42, 110 e 159 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" e s.m. e i., il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo";

RITENUTO opportuno adottare misure temporanee volte a tutelare la popolazione, garantendo allo stesso tempo il corretto svolgimento dell'intervento tecnico;

ORDINA

Dalla data di adozione della presente e sino a cessate esigenze:

1. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'ordigno residuo bellico di cui in premessa si svolgeranno domenica 13 luglio 2025;
2. L'evacuazione temporanea entro le ore 07:00 e fino a cessate esigenze di tutte le abitazioni, attività commerciali, strutture ricettive, agricole e produttive comprese all'interno della zona di pericolo (cd. "zona rossa"). A partire dal medesimo orario e fino a cessate esigenze è interdetto l'accesso a tutte le arterie stradali interessate:
 - S.P. n. 6, dal Km 6 + VII al Km 8 + II, in Comune di Villanova d'Albenga;
 - Svincolo uscita dalla S.S. 717 Aurelia bis innesto S.P. n. 6 sia per i veicoli provenienti da Albenga sia per quelli provenienti da Alassio;
 - S.P. n. 55 dal km 0+000 al Km 0 + VII;
 - Strada Comunale per Ligo dall'intersezione con la S.P. n. 6 all'intersezione con la strada di accesso al Villaggio Turistico C'ERA UNA VOLTA;
 - Strada Intercomunale Villanova d'Albenga – Ortovero, denominata via Tenaighe, da incrocio scuderie a testata 09 Aeroporto PANERO;
 - Via Generale Disegna;
 - Ulteriori vie minori rientranti nel raggio di sicurezza di 775 mt. dal punto di disinsacco, come indicato nella planimetria allegata.

Viabilità alternativa per i veicoli da/per Casanova Lerrone – Garlenda: Strada Comunale Paravenna, con innesto sulla S.P. n. 18 Alassio – Testico.

3. La sospensione temporanea di qualsivoglia attività lavorativa, ricreativa religiosa o privata;
4. La predisposizione del Salone dei Fiori come centro di assistenza e accoglienza per i cittadini evacuati, con servizio di supporto, ristoro e informazione;
5. Allestimento del Centro Operativo presso la sede municipale, per la gestione dell'emergenza e il coordinamento delle operazioni di evacuazione;
6. Il ricovero temporaneo degli otto cani del Nucleo Carabinieri Cinofili presso il parco Urbano dell'Arroscia, individuato come area idonea e sicura per il loro benessere durante le operazioni;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di SAVONA;

- Comando Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga;
- Polizia Locale Sede
- Polizia Stradale, Savona;
- Servizio Emergenza Sanitaria 118;
- Aziende di trasporto pubblico interessate;
- Piaggio Industries S.P.A.;
- Ippodromo dei Fiori S.P.A.;
- Provincia di Savona;
- Comune di Garlenda;
- Comune di Casanova Lerrone;
- Comune di Ortovero;
- Comune di Albenga;
- Comune di Alassio;

DISPONE, altresì

- di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo online del Comune di Villanova d'Albenga e sul proprio sito istituzionale, canali sociali, porta a porta, altoparlanti mobili;

INVITA

la cittadinanza a collaborare seguendo le indicazioni delle autorità competenti, assicurando che tutte le precauzioni adottate sono volte a garantire la massima sicurezza in tempi rapidi

DÀ ATTO

- che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Comandante la PL Primo Comm. Vincenzo PELLITTERI;
- che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione che ne attesta la regolarità amministrativa;
- che contro il presente provvedimento è ammesso: • il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.; • il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Villanova d'Albenga lì, - 10 LUG 2025



IL SINDACO

Pietro BALESTRA